

DELIBERAZIONE NR. 1624 DEL 02/10/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI FONDI AGRICOLI:
MODIFICA PARZIALE AL CONTRATTO DI AFFITTO DEL TERRENO DI
CREMOSANO.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 959 del 26.05.2026 è stata indetta asta pubblica finalizzata alla locazione di due fondi agricoli di proprietà dell'ASST, ubicati in Via Borgo Palazzo n. 130 a Bergamo (lotto A) e in Via Mazzini s.n.c. a Cremona (lotto B);
- con deliberazione n. 1474 del 03.09.2026 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dei lotti della sopracitata asta pubblica ed è stata approvata la stipula dei relativi contratti di affitto di fondo rustico;

Ricordato che i contratti agricoli sopracitati sono in deroga all'art. 45 della Legge n. 203/1982 e che, pertanto, la loro stipula deve avvenire in presenza di almeno un'organizzazione professionale di rappresentanza e tutela del settore agricolo;

Considerato che, rispetto al testo già deliberato, il contratto di affitto di fondo rustico per il terreno di Cremona (lotto B) richiede una modifica parziale nel merito dell'assistenza resa dalle organizzazioni professionali agricole, riportando nello specifico:

- l'intenzione del conduttore di essere assistito dal dott. Andrea Perissinotto, rappresentante della zona di Crema della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi;
- la volontà dell'ASST di rinunciare all'assistenza di una propria organizzazione professionale agricola, ritenendosi adeguatamente tutelata nei propri interessi;

Ritenuto, pertanto, di stipulare con l'Azienda Agraria La Fontana di Marazzi e Cremonesi S.S. Società Agricola di Cremona, aggiudicataria definitiva del lotto B, il contratto di affitto per il terreno agricolo di Cremona di cui all'allegato A del presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
- il responsabile del procedimento del procedimento amministrativo è l'arch. Alessandro Frigeni, direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare e di sottoscrivere con l'Azienda Agraria La Fontana di Marazzi e Cremonesi S.S. Società Agricola di Cremosano, aggiudicataria definitiva del lotto B dell'asta pubblica indetta con deliberazione n. 959 del 26.05.2026, il contratto di affitto di fondo rustico per il terreno di Cremosano (CR), nei termini stabiliti dall'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale, rispetto al testo approvato con la delibera di aggiudicazione n. 1474 del 03.09.2026, è stata apportata una modifica parziale relativa al contributo reso dalle organizzazioni professionali agricole;
2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
3. di incaricare la SC Gestione tecnico patrimoniale per gli ulteriori adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare altresì atto che il responsabile del procedimento amministrativo è l'arch. Alessandro Frigeni, direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

**CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982**

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, C.F. e P. I.V.A. n. 04114370168, PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, in persona del Direttore Generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 03.05.1960, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS n. 1, identificata nel contratto quale "Locatore" e di seguito denominata anche "ASST",

e

l'Azienda Agraria La Fontana di Marazzi e Cremonesi S.S. Società Agricola, con sede in Cremona (CR), località La Fontana n. 2, C.F. e P. I.V.A. n. 01108770197, PEC la_fontana@pec.it, in persona del Legale Rappresentante sig. Lorenzo Marazzi, nato a Crema (CR) il 22.10.1971 e residente in Cremona (CR), località La Fontana n. 1, C.F. MRZLNZ71R22D142D, identificato nel contratto quale "Conduttore" il quale qui interviene in rappresentanza della propria comunità;

PREMESSO

- che l'ASST Papa Giovanni XXIII è proprietaria di un fondo agricolo ubicato nel Comune di Cremona (CR), via Mazzini s.n.c., identificato al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 371;
- che l'ASST intende continuare a concedere in locazione il fondo agricolo in argomento, con il fine di avere la garanzia della manutenzione dell'area, ed ha pertanto approvato con delibera n. 959 del 26.05.2026 l'avviso pubblico di asta;
- che l'ASST, a seguito di esperimento di asta pubblica per la locazione di detto fondo agricolo, con la deliberazione di aggiudicazione definitiva n. 1474 del 03.09.2026 ha individuato il miglior offerente nella predetta Azienda Agraria La Fontana;
- che alla stipula e alla stesura del presente contratto, ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/82, è presente il rappresentante dell'Organizzazione Sindacale di scelta e fiducia dell'affittuario, nella persona del dott. Andrea Perissinotto, Rappresentante della zona di Crema della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi;
- l'ASST ha ritenuto di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assistenza della propria Organizzazione Sindacale, ritenendosi adeguatamente tutelato nei propri interessi ai sensi dell'art.45 della Legge 203/82;
- tanto premesso, tra le sopra specificate parti e con l'assistenza del Funzionario Sindacale di scelta e fiducia della parte affittuaria;

CONVENGONO E STIPULANO

Le premesse sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni.

1) Oggetto del contratto.

Ai sensi della deliberazione n. 1474 del 03.09.2026, il Locatore concede, a migliorare e non a deteriorare, al Conduttore, che accetta e per il solo periodo stabilito, il **fondo agricolo ubicato nel Comune di Cremona (CR), in via Mazzini s.n.c.**, avente superficie catastale complessiva di mq 7.133 (Ha 00.71.33), pari a pertiche cremasche 9,35 (Pc) circa, identificato al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 371.

Il tutto come meglio evidenziato nei documenti allegati che, sottoscritti dalle parti, sono da ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il fondo viene locato a corpo e non a misura. L'affittuario dichiara di ben conoscere il fondo in ogni sua parte, di ritenerlo idoneo all'uso pattuito e di accettarlo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza riserva alcuna e rinunciando ad ogni più precisa descrizione e rimossa fin d'ora ogni eccezione in proposito.

Il Locatore, previa comunicazione scritta, autorizza il Conduttore al subaffitto parziale o totale del fondo, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal presente contratto.

2) Durata del rapporto.

Il presente contratto avrà **decorrenza dal 11.11.2026 e termine il 10.11.2036**, rinnovabile secondo legge con nuovo contratto nel rispetto della vigente normativa in materia di locazioni, con disdetta data e accettata ora per allora, in deroga all'art. 4 L. n. 203/1982.

Alla pattuita scadenza incaricati dell'ASST potranno immettersi sui terreni senza ulteriore avviso, rinunciando il Conduttore ad avvalersi di quanto previsto dagli artt. 700 e 703 del C.P.C..

Resta inteso che alla scadenza pattuita ed accettata, nulla sarà dovuto dal Locatore al Conduttore per qualsiasi titolo o ragione.

Resta salvo il diritto di prelazione introdotto dall'art.4-bis della legge n. 203/1982 e nei casi ivi previsti.

3) Risoluzione anticipata.

Le parti concordano che qualora, nel corso dell'affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della competente autorità), il terreno interessato dovrà essere riconsegnato nella piena e incondizionata disponibilità del Locatore mediante semplice preavviso di quest'ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o indennizzi per l'anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell'art. 50 della Legge n. 203/82.

Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, al Conduttore spetterà invece l'indennizzo previsto dalle vigenti norme in materia di espropriazione.

Resta inteso – anche per volere ed interessi espressi del Conduttore – che è facoltà della proprietà, oltre alla motivazione di cui sopra, sin d'ora a questo espressamente autorizzata dal Conduttore, interrompere unilateralmente il contratto anche in via anticipata rispetto la scadenza convenuta. La risoluzione dovrà essere comunicata per raccomandata A/R o PEC entro il 10 agosto per il 10 novembre dell'annata agraria all'epoca in corso, salvo diversi accordi presi dalle Parti.

Si precisa che detta condizione – voluta e accettata dalle parti – è stata apposta con l'assistenza e la partecipazione attiva della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi ed è stata uno dei motivi ispiratori per l'accettazione, la stesura e la conclusione del presente contratto.

In tutti i casi in cui avvenga l'anticipata risoluzione parziale del rapporto, il contratto d'affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente in ragione della minore superficie a disposizione del Conduttore.

Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di morte del Conduttore, per cui il fondo dovrà essere rilasciato al termine dell'annata agraria in corso al momento del decesso. A discrezione del Locatore potrà essere stipulato un nuovo contratto con gli aventi causa.

4) Restituzione del fondo.

Alla scadenza del contratto, senza bisogno di alcun preavviso da parte del Locatore, il Conduttore dovrà restituire il bene all'ASST nello stato di fatto in cui esso gli era stato consegnato, libero da cose e persone (fatta eccezione per le migliorie accettate dal

Locatore). Con la sottoscrizione del contratto, il Conduttore autorizza esplicitamente il Locatore a rimuovere ogni impedimento eventuale alla riconsegna del bene.

Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna effettiva ed incondizionata del fondo, rispetto alla data di scadenza, il Conduttore sarà tenuto a corrispondere all'ASST una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00), fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto all'ASST ed il rimborso di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per la riconsegna coattiva. Clausola essenziale.

5) Canone di locazione.

Il canone annuo è pattuito dalle parti in **€ 707,00** (euro settecentosette/00), e verrà corrisposto dal Conduttore in unica soluzione anticipata (entro e non oltre quindici giorni dal decorrere di ogni annualità).

Il versamento dovrà avvenire mediante sistema PagoPA, il cui codice sarà presente nell'avviso di pagamento che accompagnerà la fattura elettronica. A pagamento effettuato, il Conduttore dovrà trasmettere copia della ricevuta di pagamento all'ufficio Gestione patrimonio dell'ASST (tecnico.segreteria@asst-pg23.it).

Il canone di cui sopra è fuori dal campo di applicazione di I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 633/1972.

Il canone pattuito sarà aggiornato annualmente in base al coefficiente determinato dalla commissione tecnica provinciale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 203/82, in funzione del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.

Il ritardo nel versamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali per il periodo di ritardo. Se il ritardo supera le sei mensilità, il Conduttore sarà considerato moroso e il Locatore potrà rescindere il contratto in danno.

6) Precisazione fiscale.

Agli effetti fiscali si dichiara in € 7.070,00 (euro settemilasettanta/00) il canone per l'intero periodo d'affitto.

7) Cauzione definitiva.

Si conviene che il Conduttore ha versato all'ASST, entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva di importo pari ad una annualità del canone pattuito, per la puntuale osservanza del contratto di affitto.

Tale cauzione sarà infruttifera e sarà restituita alla scadenza del contratto, salvo le detrazioni resesi necessarie. Inoltre, la stessa dovrà essere reintegrata ogniqualevolta l'ASST la incameri, in toto o in parte, in applicazione di penali o ad effetto di interventi sostitutivi per inerzia del Conduttore. Il mancato reintegro della cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Locatore, costituisce causa di risoluzione del contratto.

8) Polizza assicurativa.

Il Conduttore avrà altresì l'obbligo di stipulare a sue spese una congrua polizza assicurativa, di durata pari a quella del presente contratto, atta a coprire tutti i rischi da danni che possano derivare alla proprietà o a terzi dalla custodia e dalla gestione dei beni oggetto di affitto (Responsabilità civile, incendio, scoppio). Detta polizza dovrà essere consegnata in copia all'ASST entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

9) Spese contrattuali e di gestione del fondo.

Sono a carico del Locatore e del Conduttore in parti uguali le spese di registrazione del presente contratto.

Tutte le spese derivanti e connesse all'irrigazione del fondo (taglie d'acqua, manutenzione fossi, ecc.) sono a carico del Conduttore.

10) Obblighi del Conduttore.

Pena l'immediata risoluzione del presente contratto, in deroga all'art. 5 Legge 203/82, al Conduttore è fatto obbligo di:

- a) custodire il fondo con l'ordinaria diligenza, impegnandosi a vigilare sullo stesso affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano effettuati scarichi vietati né manomessi o modificati i confini e/o i passaggi;
- b) eseguire a propria cura e spese, entro i termini stabiliti normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle competenti Autorità ai fini dell'esercizio dell'attività agricola (con esonero della proprietà da ogni responsabilità in merito);
- c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei terreni, sì da garantire agli stessi un ottimale livello di produttività e fertilità;
- d) sostenere, senza diritto a rimesse né indennizzi, tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo, ivi comprese tutte le spese ed opere necessarie per l'irrigazione dei terreni e la viabilità interpodereale.
- e) notificare alla parte proprietaria ogni comportamento di terzi che potrebbe integrare l'insorgenza di diritti (esempio: servitù attive e passive, ...);
- f) effettuare annualmente e per l'intera durata del rapporto contrattuale, a propria cura e spese, la pulizia, l'eventuale potatura e tutte le pratiche colturali necessarie per la salvaguardia della zona boscata, delle siepi, dei filari di piante di alto fusto e del terreno sottostante. Il Locatore autorizza il Conduttore al taglio della ramaglia e delle piante che arrecano disturbo alla realizzazione delle serre/tunnel e per le opere di servizio e di pertinenza. Il Conduttore in caso di taglio delle piante insistenti sul fondo, che rimangono di proprietà del Locatore, ha il diritto di appropriarsi delle ramaglie in quanto già autorizzato dalla proprietà.

11) Divieti del Conduttore.

Il contratto sarà risolto in danno con immediata risoluzione dello stesso al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) radicali trasformazioni colturali del fondo;
- b) interventi edificatori e/o modificativi sui terreni di cui sopra, salva autorizzazione scritta dell'ASST, dichiarando sin da ora al Conduttore di rinunciare ad avvalersi di quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 legge n. 203/82, in tema di miglioramenti e accessioni;
- c) mancata manutenzione del terreno;
- d) realizzazione di marcite, laghetti, cave, discariche o quant'altro;
- e) taglio di piante di spettanza dell'ASST, senza le necessarie autorizzazioni degli Enti preposti;
- f) in ogni caso tutti quegli interventi vietati dalle leggi in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;
- g) corresponsione del canone con un ritardo superiore a 20 giorni dalla scadenza pattuita per il terreno e 30 giorni per le taglie d'acqua irrigua;
- h) abbandono del fondo e della custodia.

In ragione della gravità del fatto e a giudizio del dirigente competente, sarà applicata una penale da € 100,00 a € 900,00 per ogni inadempienza accertata e constatata rispetto agli obblighi del contratto.

12) Miglioramenti fondiari.

Il Conduttore qualora esegua opere a miglioramento fondiario, a propria cura e spese, deve: munirsi dell'autorizzazione scritta della proprietà; provvedere alla loro esecuzione; ottenere ogni autorizzazione, licenza e concessione amministrativa necessaria; accollarsi ogni conseguente onere di pagamento, con particolare riferimento a quanto derivante dal D.P.R. 380/2001 e dalla Legge Regionale 12/2005

nel testo vigente. Il Conduttore solleva la proprietà da ogni conseguenza dannosa, anche verso terzi, comunque discendente dall'esecuzione delle opere stesse.

Resta inteso che alla restituzione del fondo nulla sarà dovuto dall'ASST al Conduttore né per indennizzi, né per le migliorie, né per oneri accessori di qualsiasi natura e sorte, anche se espressamente autorizzati. Detti miglioramenti rimarranno ad appannaggio della proprietà, qualora entro la data di scadenza l'affittuario non provveda alla sua demolizione ed esportazione.

13) Assistenza sindacale.

Il presente contratto di affitto è stato steso ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203 del 03.05.1982 con l'assistenza della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, per il Conduttore, nella persona del Dottor Andrea Perissinotto, che ha dato i suggerimenti opportuni al proprio assistito, ha esaminato le clausole delle intese progettate e poi perfezionate e prima della sottoscrizione della presente scrittura, ne ha fatto lettura, sottolineando gli aspetti di rilievo richiamandone l'attenzione, in particolare, per quanto riguarda la durata del contratto e l'ammontare del canone.

Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti della sopracitata Organizzazione Professionale di categoria intervenuta a prestare l'assistenza di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti agrari ed ai sensi dell'art. 45 Legge 203/1982. In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 citato:

- a) la parte affittuaria dichiara di essere stata ritualmente ed adeguatamente assistita dalla propria Organizzazione Professionale di categoria;
- b) la parte proprietaria dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assistenza della propria Organizzazione Sindacale;
- c) le parti reciprocamente riconoscono e dichiarano:
 - di essere state dettagliatamente informate dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo nel suo insieme, ma anche di ogni patto e clausola dello stesso;
 - di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso;
 - che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti e i rappresentanti dell'Organizzazione Professionale sopracitata.

Il presente contratto è stato sottoscritto ai sensi dell'art. 45 Legge 203/82 avanti il rappresentante sindacale dell'organizzazione di scelta e di fiducia dell'affittuario, così come previsto nelle premesse.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Conduttore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, il Conduttore si impegna a fornire gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, pena la nullità del contratto.

In caso di grave inadempimento all'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il presente contratto si risolve di diritto (ai sensi del comma 8 art. 3), fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge.

15) Trattamento dei dati.

Il Conduttore autorizza l'ASST al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale instaurato, ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

16) Controversie.

Per quanto qui non previsto e regolato, ci si riporta alle Leggi speciali ed alle previsioni del Codice Civile.

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

17) Allegati.

Si allegano al presente contratto di affitto i seguenti documenti:

Allegato "A" - Vista aerea;

Allegato "B" - Estratto mappa.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia per integrale accettazione.

Crema, _____

IL LOCATORE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Papa Giovanni XXIII
il Direttore Generale
dott. Francesco Locati

IL CONDUTTORE

l'Azienda Agraria La Fontana
di Marazzi e Cremonesi S.S. Società Agricola
il Legale Rappresentante
sig. Lorenzo Marazzi

**I RAPPRESENTANTI SINDACALI
DI CATEGORIA**

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn. da 1 a 17 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una.

IL LOCATORE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Papa Giovanni XXIII
il Direttore Generale
dott. Francesco Locati

IL CONDUTTORE

l'Azienda Agraria La Fontana
di Marazzi e Cremonesi S.S. Società Agricola
il Legale Rappresentante
sig. Lorenzo Marazzi

**I RAPPRESENTANTI SINDACALI
DI CATEGORIA**

ALLEGATO A - VISTA AEREA DI INQUADRAMENTO

Via Mazzini – CREMOSANO (CR)

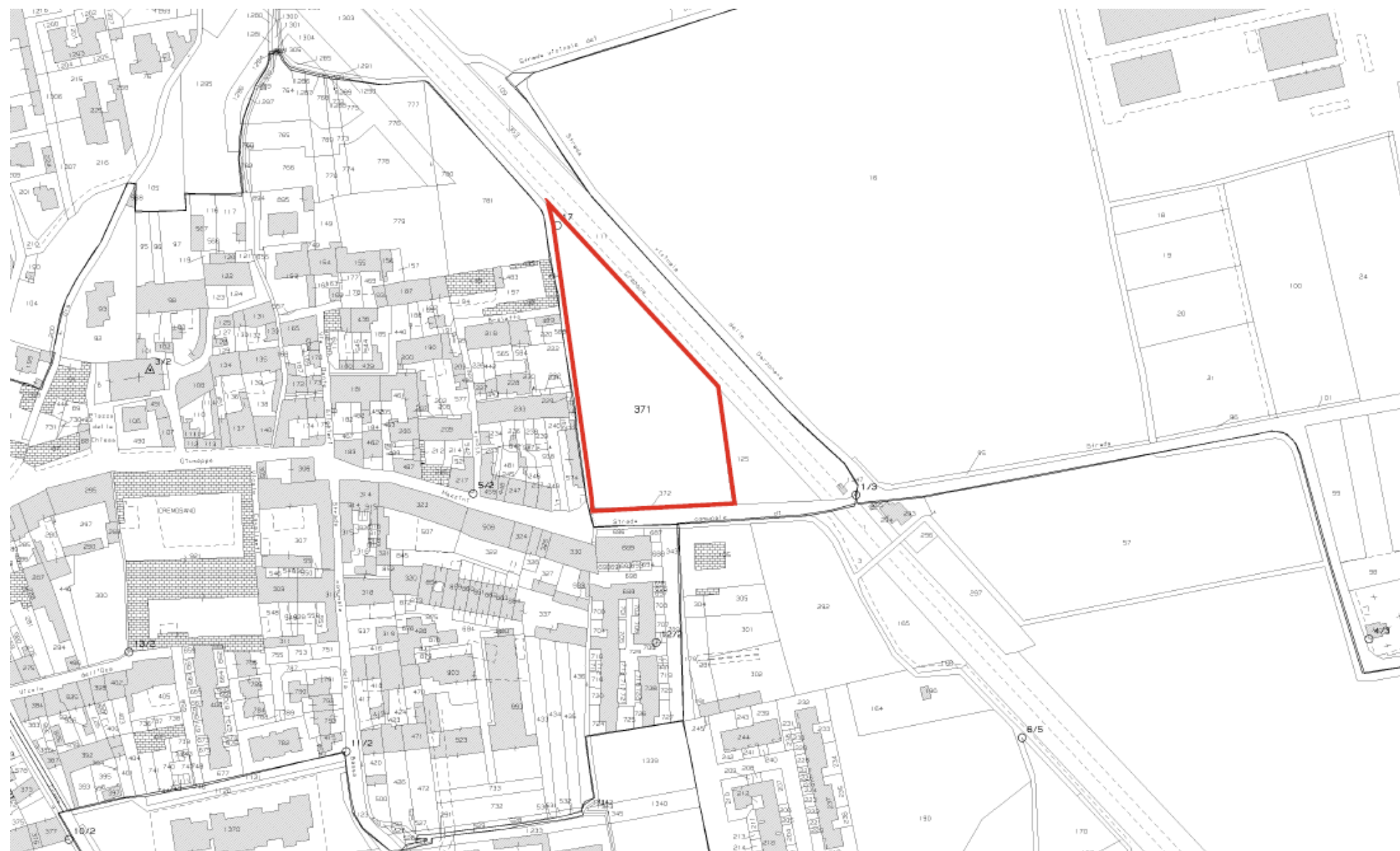


— AREA CONCESSA IN LOCAZIONE



ALLEGATO B - ESTRATTO MAPPA

Via Mazzini – CREMOSANO (CR)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1675/2026)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI FONDI AGRICOLI: MODIFICA PARZIALE AL CONTRATTO DI AFFITTO DEL TERRENO DI CREMOSANO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 28/09/2026

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1675/2026

ad oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI FONDI AGRICOLI: MODIFICA PARZIALE AL CONTRATTO DI AFFITTO DEL TERRENO DI CREMOSANO.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
